

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO – SEDE DI ROMA RICORSO

Nell'interesse di: Francesco Parisi, [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) del Foro di Cosenza con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: danilogranata23@pec.it, con richiesta espressa di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., con sede in Via Arenula, 70 - 00186 Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, *amministrazione resistente*;

contro: il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, *amministrazione resistente*;

contro: la Commissione esaminatrice, nella persona del Presidente p.t., *resistente*;

nei confronti di: MADDALUNO MASSIMO (MDDMSM84E16L259Y), residente a Casalnuovo di Napoli (NA) Viale dei Pini, 3 C.A.P. 80013; maddalunomassimo@pec.it; **CALDARONI IVANO** (CLDVNI69M07F620Y), residente a Monte San Giovanni Campano (FR) in Via Colle Varone, 12, C.A.P. 03025 - ivano.caldaroni@postecertifica.it; **FELICIANI FRANCESCO** (FLCFNC71R29A488L), residente a ARMUNGIA (SU) in via Eleonora D'arborea, 21, C.A.P. 09040 - giulia.feliciani@arubapec.it, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

- 1) Della graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 12.11.2025 nonché della graduatoria degli idonei non vincitori relative al *Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area assistenti, già area funzionale seconda*, nonché del relativo provvedimento di validazione e approvazione (sebbene non conosciuto), nelle parti di interesse;
- 2) Dei verbali della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli di parte ricorrente, e in particolare del verbale della Commissione dell'11.11.2025 (per come citato nell'avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito ministeriale), sebbene allo stato non conosciuti;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. gli avvisi di scelta e di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati sul sito ministeriale nonché l'elenco sedi disponibili, assegnate e residue, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; c. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; d. la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per i concorsi e il reclutamento, acquisita con prot. m_dg.DOG 29/01/2024. 0022133.E, con cui il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria viene autorizzato a svolgere direttamente il concorso in oggetto, ove lesiva; e. l'avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, ove di interesse;

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del medesimo.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

PREMESSA IN FATTO

Con bando Prot.D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell' Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose.

Tra i requisiti di ammissione vi era il possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (quadriennio e quinquennio), quale unico titolo di studio richiesto per l'accesso.

L'art. 1 del bando prevedeva letteralmente:

“2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% (trenta per cento) dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, modificato dall' art. 9 bis del Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito con modificazione dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% (quindici per cento) dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 8 del presente bando di concorso”.

Ai sensi dell’art. 3 del bando, il concorso sarebbe stato espletato in base alla procedura di seguito indicata articolata attraverso:

- a) valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alla prova scritta con le modalità ai sensi dell’art. 8 del bando;
- b) una prova scritta secondo la disciplina dell’art. 6 e comunque mediante l’utilizzo di sistemi informatici;
- c) una prova pratica di guida, secondo la disciplina dell’articolo 7, in luoghi e secondo modalità opportune.

La commissione esaminatrice avrebbe quindi redatto la graduatoria finale di merito, sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli a quello nella prova scritta e di idoneità nella prova pratica di guida (l’inidoneità avrebbe comportato quindi l’esclusione dalla procedura).

I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi dell’articolo 10 del bando, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti, sarebbero stati nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero delle Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nell’Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose.

La prova scritta consisteva in un test di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 45 (quarantacinque) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

- *norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (Titolo IV del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) (8 quesiti);*

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

- *codice della strada (Titolo I – artt. 1-12; Titolo II, con riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV – artt. da 115 a 130; Titolo V; Titolo VI – artt. da 200 a 201) (14 quesiti);*

- *conoscenza base delle funzioni word ed Excel (4 quesiti);*

- *conoscenza della lingua inglese di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (4 quesiti).*

A ciascuna risposta veniva assegnato il seguente punteggio:

-risposta esatta: + 1 punto;

-mancata risposta: 0 punti;

-risposta errata: -0,50 punti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

I candidati che avevano superato la prova dovevano quindi dimostrare la propria idoneità all'impiego attraverso una prova pratica di guida della durata massima di 15 minuti con un punteggio massimo attribuibile di 20 punti, con punteggio minimo da raggiungere di 14 pt.

Ai sensi dell'art. 8 del bando, la valutazione dei titoli veniva effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, prima dello svolgimento della prova scritta. La valutazione sarebbe stata finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a 4 (quattro) volte il numero dei posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli sarebbe stato sommato al voto riportato nella prova scritta de al voto di idoneità ottenuto nella prova pratica.

La valutazione sarebbe stata effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato avrebbe richiesto la valutazione dovevano essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al bando. Sarebbero quindi stati valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

Ai titoli sarebbe stato attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri:

a) Sino a punti 3 per il voto di diploma dichiarato (doveva essere inserito solo il diploma conseguito con il miglior profitto) così distinti:

Vecchio ordinamento

Voto di diploma da 36 a 42 = 1 punto

Voto di diploma da 43 a 49 = 1,5 punti

Voto di diploma da 50 a 56 = 2 punti

Voto di diploma da 57 a 60 = 3

Nuovo ordinamento

Voto di diploma da 60 a 70 = 1 punto

Voto di diploma da 71 a 81 = 1,5 punti

Voto di diploma da 82 a 92 = 2 punti

Voto di diploma da 93 a 100 e 100 e lode = 3

b) Possesso per l'attestato di abilitazione come istruttore di guida rilasciato dalla Motorizzazione Civile punti 2 (due);

c) iscrizione al “Ruolo dei periti assicurativi” istituito con Decreto legs. 209 del 2005, punti 2(due);

I punteggi riferiti alla lettera b) e c) del comma 3 non erano cumulabili tra loro.

d) Per patenti superiori a quella di categoria B richiesta ai fini della partecipazione:

- *per patente categoria D, punti 5(cinque);*
- *per esperienza di lavoro documentata di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni come conducente di autoveicoli per trasporto di persone delle forze di polizia e dei corpi militari punti 5(cinque) [...];;*
- *per patente categoria C punti 4 (quattro).*

I punteggi riferiti alla lettera d) del comma 3 dell'articolo non erano cumulabili tra loro.

Ultimata la prova pratica di cui all'art. 7, la commissione esaminatrice stilava le graduatorie finali sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova pratica di idoneità e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui all'art. 8.

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

La graduatoria finale di merito sarebbe stata trasmessa dalla commissione esaminatrice al Direttore Generale del personale e della Formazione per la successiva validazione.

In tale contesto, il Sig. Francesco Parisi – codice candidatura: QKZZ1VKTX7 - partecipava alla selezione *de qua*, dichiarando in domanda (cfr. domanda di partecipazione all.) – oltre al possesso delle patenti B, C e D - tra i requisiti generici di aver “*assolto*” l’obbligo di leva – e poi dichiarando il possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del bando:

- titolo di preferenza: “militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”; “minore età anagrafica”; “appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura”;
- Diploma scuola secondaria di secondo grado (Diploma) conseguito nell’anno 2003 con votazione di 95/100;
- **Esperienze lavorative presso PA:** Volontario forze armate congedato senza demerito D. Lgs. n.66/2010 (VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno) – Forze Armate 11° Reggimento trasporti "Flaminia"- Caserma "Vittorio Piccinini" (via Casilina,1014,00169 Roma (RM) – anni: dal 18.04.2004 al 17.05.2005 – ore settimanali: 100.0 con orario a tempo pieno – indicando l’acquisizione delle patenti di guida C e D – descrivendo come attività: “Addestramento militare ,in seguito Autista di autobus per ufficiali e sottoufficiali” con le seguenti competenze maturate: “*Addestramento militare, Promosso al grado di caporale con anzianità assoluta e decorrenza*”;
- Esperienze lavorative presso privati e altre esperienze lavorative: Chef in vari Hotel

All’atto della pubblicazione della graduatoria avvenuta il 12.11.2025, il ricorrente apprendeva di non essere tra i vincitori, ma solo tra gli idonei e precisamente alla posizione n. 1730 **con 8 pt. per i titoli valutati**, 21 per la prova scritta, 16 per la prova pratica, per un totale complessivo di **45 pt.**

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

La graduatoria dei vincitori prevedeva 1829 idonei e 1000 vincitori, di cui l'ultimo con punteggio di 42,5 (Riserva) mentre l'ultimo vincitore (senza riserva) ha il punteggio di 48,5.

Epperò, il ricorrente non si ritrova nel punteggio assegnato per i titoli:

- 3 punti per il voto di diploma (95/100);
- Patente D 5 PUNTI
- PATENTE C 4 PUNTI

E dunque significa che il punteggio di 8 pt. è corretto; tuttavia, sebbene lo stesso abbia dichiarato di aver svolto l'attività di volontario nelle forze armate espressamente in domanda, tale esperienza non sarebbe stata valutata ai fini del computo nelle riserve.

Tanto è comprovato dal fatto che l'ultimo vincitore (attuale controinteressato) ha punteggio di 42,5 ed è munito di riserva, ma il ricorrente non viene incluso sebbene abbia un punteggio maggiore e sebbene anche lui sia munito di riserva. Né tantomeno dall'area personale emerge il riconoscimento della Riserva.

Il 21.11.2025 veniva avviata la scelta delle sedi disponibili da parte dei vincitori.

Con avviso del 28.11.2025 si dava atto che con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione [prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID](#) veniva disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025.

Il ricorrente pregiudicato dal punteggio ingiusto assegnato sui titoli e di cui ha preso atto con la pubblicazione della graduatoria il 12.11, avanza il presente gravame per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso.**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.**
- 3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 del D.lgs 40/2017.**
- 4. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 5. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 6. Difetto di istruttoria.**

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

- 7. Difetto assoluto di motivazione.**
- 8. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 9. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 10. Violazione del principio della *parcondicio concursorum*.**
- 11. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 12. Violazione dell'art. 4 Cost.**
- 13. Violazione dell'art. 2103 del Codice dell'ordinamento militare.**
- 14. Disparità di trattamento.**
- 15. Sviamento di potere.**
- 16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nell'omessa valutazione del titolo di riserva sebbene la ricorrente chiaramente in domanda ha dichiarato tra le esperienze presso la P.a.: Volontario forze armate congedato senza demerito D. Lgs. n.66/2010 (VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno) – Forze Armate 11° Reggimento trasporti "Flaminia"- Caserma "Vittorio Piccinini" (via Casilina,1014,00169 Roma (RM) – anni: dal 18.04.2004 al 17.05.2005 – ore settimanali: 100.0 con orario a tempo pieno – indicando l' acquisizione delle patenti di guida C e D – descrivendo come attività: “Addestramento militare ,in seguito Autista di autobus per ufficiali e sottoufficiali” con le seguenti competenze maturate: “Addestramento militare, Promosso al grado di caporale con anzianità assoluta e decorrenza”.

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

A causa di tale omissione, il ricorrente non si è ritrovato tra i vincitori, posto che l'ultimo dei vincitori – come emerge dalla graduatoria – ha punteggio di 42.5 ed è munito di Riserva.

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo le superiori disposizioni di legge nonché lo stesso bando di concorso non abbia calcolato la riserva, impedendo al ricorrente di assumere servizio come conducente presso il Ministero della Giustizia.

Ebbene, si ribadisce che il bando chiaramente all'art. 1 prevede: *“Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% (trenta per cento) dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.*

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, modificato dall' art. 9 bis del Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito con modificazione dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% (quindici per cento) dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 8 del presente bando di concorso”; norme, quelle richiamate, violate direttamente essendo il ricorrente un operatore volontario che ha concluso il servizio militare (di certo, equivalente al servizio civile universale come attestato

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

in giurisprudenza). Invero, si rammenti che il Servizio civile venne introdotto nell'ordinamento italiano con la legge 15 dicembre 1972, n. 772, **come alternativa al servizio militare di leva in Italia** riservata a coloro che si dichiaravano obiettori di coscienza (così infatti erano chiamati coloro che rifiutavano di svolgere il servizio di leva per motivi personali, umanitari o religiosi).

Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 venne istituito il **servizio civile nazionale**, statuendo, all'art. 1: “ ***finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari*”.**

Venne inizialmente avviato in fase sperimentale e riservato esclusivamente alle donne e agli uomini inabili alla leva di età fino ai 26 anni. Il d.lgs 5 aprile 2002, n. 77, che ne regolamentò la disciplina, innalzò anche l'età massima fino ai 28 anni, a partire dal 1° gennaio 2005. Intanto, la sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2004 n. 228 confermò che il dovere costituzionale dei cittadini della difesa della patria può venire svolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 228 del 2004 ribadì quanto in precedenza affermato dalla sentenza del 1985; con DPCM del 18 febbraio 2004 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta" (DCNAN). La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1° gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi a essere accessibile anche a tutti i cittadini di sesso maschile che non abbiano prestato il servizio militare.

Ancora più specifico, l' art. 2103 del Codice dell'ordinamento militare: “Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale” .

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

Pertanto, è pacifico che il servizio civile volontario abbia la stessa validità del servizio militare e, pertanto, i soggetti interessati godono dei benefici della riserva di cui al Codice dell'ordinamento militare. Va da sé che l'omessa considerazione dei servizi civili dichiarato dal ricorrente si infrange con le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare Qui richiamate.

Come già anticipato, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) ha chiarito che il servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento, vale come il “servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie ad esaurimento, del relativo punteggio.

Pertanto, chi ha svolto il servizio civile e, per l'equiparazione sopra descritta, il servizio militare svolto in forma volontaria, viene prevista una riserva.

Chiarito questo che - anche se il bando fa espresso riferimento agli operatori che hanno svolto il servizio civile universale – la riserva riguarda anche chi come il ricorrente ha assolto l'obbligo di leva militare (come dichiarato in domanda), ora si può evidenziare come l'operato amministrativo sia contraddittorio, essendo stato violato il bando.

Ne consegue che il ricorrente ha pieno diritto a vedersi riconosciuta la riserva, in quanto titolare di un'esperienza professionale conforme ai presupposti normativi e temporalmente adeguata, e che l'amministrazione è tenuta a riesaminare la posizione ai fini del corretto inserimento nella categoria riservataria prevista dal bando, includendolo così tra i vincitori.

Peraltro, la P.a. non consente in alcun modo di comprendere sulla base di quali presupposti giuridici abbia inteso non considerare una delle due lauree dichiarate. Dunque, il vizio di difetto assoluto di motivazione è prepotentemente presente nel caso di specie; all'uopo si rammenti che il difetto in questione si configura anche quando non è possibile “[...] ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta, di tal che il provvedimento che non consenta di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della P.A.,

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto deve essere annullato” (cfr. ex multis T.A.R. , Roma , sez. I , 10/01/2017 , n. 301).

Si rammenti che **i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l’amministrazione, quando nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’auto - vincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Orbene, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all’infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-**tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n.

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere onde ottenere il riconoscimento della riserva ed essere incluso tra i vincitori.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Con riferimento al requisito del *periculum in mora*, si rappresenta come il pregiudizio che il ricorrente subirebbe in assenza dell'invocata tutela cautelare sia grave, attuale e difficilmente, se non del tutto, irreparabile.

All'atto della pubblicazione della graduatoria, avvenuta in data 12 novembre 2025, il ricorrente apprendeva di non essere stato incluso tra i vincitori, risultando soltanto idoneo alla posizione n. 1730, con un punteggio complessivo pari a 45 punti.

Se da un lato l'attribuzione dei punteggi relativi al diploma e alle abilitazioni di guida appare corretta, dall'altro emerge una criticità decisiva concernente la mancata valutazione dell'attività svolta dal ricorrente quale volontario nelle Forze Armate, esperienza che egli aveva espressamente dichiarato in domanda e che avrebbe dovuto essere computata ai fini del riconoscimento della riserva.

È circostanza pacifica che l'ultimo vincitore utilmente collocato in graduatoria come riservista posseda un punteggio pari a 42,5 punti, inferiore, dunque, rispetto ai 45 punti del ricorrente, il quale tuttavia non figura tra i beneficiari della riserva, né alcuna indicazione in tal senso risulta nell'area personale. La mancata attribuzione della riserva, pur in presenza dei requisiti dichiarati e documentati, ha determinato l'ingiustificata esclusione del ricorrente dalla platea dei vincitori e

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

rappresenta il fulcro del danno potenzialmente irreversibile che incombe sulla sua posizione giuridica.

Parallelamente agli errori derivanti dalla gestione della graduatoria, la P.a. ha proseguito con estremo rigore e speditezza nell'iter assunzionale. A far data dal 21 novembre 2025 è stata avviata la procedura di scelta delle sedi da parte dei vincitori e, con avviso del 28 novembre 2025, è stata comunicata l'adozione del provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, con il quale è stata disposta l'assunzione dei vincitori all'esito delle operazioni svoltesi tra il 21 e il 25 novembre 2025.

È dunque evidente che il procedimento assunzionale è non soltanto avviato, ma in fase avanzata e destinato a compiersi in tempi ravvicinati. Tale circostanza comporta un pregiudizio imminente e grave: una volta perfezionate le convocazioni, operate le scelte delle sedi e stipulati i contratti individuali di lavoro, la posizione del ricorrente subirebbe una compromissione definitiva, poiché i posti disponibili verrebbero occupati dai candidati collocati in graduatoria in virtù dell'erronea mancata attribuzione della riserva.

L'eventuale accoglimento del ricorso nel merito diverrebbe, pertanto, privo di utilità sostanziale, rendendo necessarie complesse e ulteriori azioni finalizzate alla rimozione degli eventuali contratti già stipulati con i controinteressati, con aggravio di tempi, costi e incertezza, oltre a un inevitabile rischio di contenzioso risarcitorio nei confronti della pa.

Sussiste dunque un periculum in mora evidente: senza la sospensione degli effetti degli atti impugnati — graduatoria finale, mancato riconoscimento della riserva, atti della procedura assunzionale — l'utilità finale del giudizio verrebbe irrimediabilmente compromessa. Appare pertanto indispensabile l'adozione di misure cautelari idonee, quali la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, la sospensione dell'iter assunzionale in corso, nonché il riesame della posizione del ricorrente ai fini del corretto riconoscimento della riserva.

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

Tali misure risultano necessarie per evitare la cristallizzazione di una situazione giuridica ingiustamente pregiudizievole e per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, come richiesto dall'art. 55 c.p.a.

Sull'istanza cautelare monocratica

Si chiede l'adozione, inaudita altera parte, della misura cautelare monocratica, atteso che nel caso di specie ricorrono in modo evidente i presupposti di eccezionale gravità ed estrema urgenza richiesti dall'art. 56 c.p.a.

Ciò che rende il pregiudizio di eccezionale gravità è la circostanza, pienamente documentata, che il procedimento assunzionale è già in fase avanzatissima. A partire dal 21 novembre 2025 sono iniziate le operazioni di scelta delle sedi da parte dei vincitori e, con avviso del 28 novembre 2025, l'Amministrazione ha comunicato l'avvenuta adozione del provvedimento del Direttore Generale con cui è stata formalmente disposta l'assunzione dei vincitori. Ciò significa che, non solo le convocazioni sono in corso, ma che l'iter è ormai prossimo alla stipula dei contratti individuali di lavoro, con la conseguente definitiva occupazione dei posti disponibili.

Proprio tale circostanza integra l'estrema urgenza che giustifica la presente istanza monocratica. Se il Giudice non interviene tempestivamente, già nei prossimi giorni i posti messi a concorso saranno assegnati in via definitiva ai candidati dichiarati vincitori sulla base di una graduatoria viziata da un errore che ha inciso sulla posizione del ricorrente. La conseguenza sarebbe disastrosa: anche in caso di successivo accoglimento del ricorso, ogni tutela diventerebbe inesigibile o, comunque, eccessivamente gravosa, poiché si tratterebbe di incidere su contratti già perfezionati, su sedi già attribuite e su organizzazioni del lavoro già consolidate. L'utilità finale del giudizio verrebbe irrimediabilmente compromessa e il ricorrente, pur avendo un punteggio più alto dell'ultimo vincitore riservista, sarebbe definitivamente scavalcato e privato del posto cui avrebbe avuto diritto.

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

È dunque la stessa tempistica dettata dall'Amministrazione — che procede con estrema celerità verso le assunzioni — a rendere improcrastinabile un immediato intervento del Giudice monocratico. L'avanzamento dell'iter assunzionale, combinato con la natura dell'errore denunciato, determina un pregiudizio attuale, concreto e irreversibile, che si aggraverebbe di ora in ora e che, se non bloccato sin da subito, priverebbe del tutto di utilità il successivo esame collegiale.

In ragione di ciò, appare indispensabile sospendere nell'immediato l'efficacia della graduatoria impugnata, degli atti connessi e consequenziali, nonché dell'intero procedimento assunzionale in corso, affinché sia evitata la cristallizzazione di una situazione giuridica incompatibile con l'effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto del ricorrente ad essere correttamente valutato ai fini del riconoscimento della riserva e della posizione in graduatoria.

Per tali motivi, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, rilevata la straordinaria urgenza del caso e la non differibilità dell'intervento cautelare, voglia disporre l'immediata sospensione degli effetti degli atti impugnati sino alla camera di consiglio già fissata.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati richiesti e forniti dalla P.a., si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, stante l'impossibilità di individuarli tutti appunto.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,

- 1) **in via istruttoria:** se ritenuto opportuno, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;
- 2) **In via cautelare e già in senso monocratico:** sospendere gli atti gravati e/o l'iter assunzionale e/o disporre il riesame della posizione del ricorrente;

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

- 3) Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; disporre il riesame della posizione di parte ricorrente in riferimento alla riserva dichiarata e per l'effetto includere il medesimo tra i vincitori e in ogni caso disporre l'adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Si chiede altresì l'oscuramento dei dati personali.

Si dichiara che il ricorrente è tenuto al versamento del contributo unificato di E. 325,00 trattandosi di accesso al pubblico impiego.

Produzione giusta indice.

Cosenza/Roma, 15.12.2025

Avv. Danilo GRANATA